

IN BREVE n. 005-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ORDINANZA 274 - OSSERVAZIONI DELL'AVV. PIETRO FRISANI

Ordinanza n. 274/2015 della Corte Costituzionale e rivalutazione del trattamento pensionistico: nessun collegamento e questione assolutamente ininfluyente per l'avvocato Pietro Frisani, protagonista di una serie di iniziative giudiziarie in difesa dei diritti e degli interessi dei pensionati (e capo dello staff legale di rimborsopensioni.it, in questa battaglia sostenuto da Unpit.it) . "Nella pronuncia 70 del 2015 la Corte costituzionale, statuendo sulla illegittimità della norma Monti/Fornero censurata per violazione degli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, ha chiarito e ribadito che la scelta politico/legislativa di perseguire obiettivi di risparmio finanziario sospendendo l'automatismo perequativo dei trattamenti pensionistici non può considerarsi strumento costituzionalmente legittimo quando diviene cronicizzazione del sacrificio imposto ad una classe di cittadini , in difetto, peraltro della chiara esplicitazione dell'intento macroeconomico dell'operazione".

LEGGI IN <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19790>

ATTENZIONE:

In caso di ricorsi avverso il blocco della applicazione della sentenza della Corte costituzionale 70/2015 che ha dichiarato illegittimo il congelamento della perequazione automatica sui trattamenti di pensione degli anni 2011 e 2012, ricordiamo che

- Il pensionato del settore privato deve rivolgersi al giudice ordinario civile sezione lavoro, competente per territorio
- Il pensionato del settore pubblico deve rivolgersi alla Corte dei Conti regionale di appartenenza.

L'Unpit si è fatto promotore per eventuali ricorsi prevalentemente di pensionati del settore privato, mentre la Feder.S.P.eV. con la Confedit per pensionati con pensione ex Inpdap (settore pubblico).

AGENZIA ENTRATE – I MODELLI UNICO e IRAP 2016

Online i modelli Unico, consolidato e dichiarazione Irap definitivi

Sul sito delle Entrate anche le istruzioni con tutte le novità

Sono disponibili da oggi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli Unico 2016 Persone Fisiche (PF), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp), Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello Irap. Tra le novità di quest'anno, l'approdo in Unico del *patent box*.

Unico 2016 Persone Fisiche - Al suo debutto il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

Sempre in tema di novità, arrivano il nuovo codice da indicare in frontespizio per la dichiarazione integrativa a seguito della lettera di *compliance* (codice 2) e il bonus Irpef previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito fino a 26 mila euro, che quest'anno passa da 640 a 960 euro l'anno. Infine, arriva in dichiarazione il nuovo regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, con imposta sostitutiva del 15% di Irpef, addizionali e Irap; per questi ultimi in caso di start up è prevista, inoltre, la riduzione del reddito imponibile di un terzo.

Irap 2016, arrivano le nuove agevolazioni - Nel modello di quest'anno, vengono recepite le diverse disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2015 in materia di Irap. In primo piano, nuovamente il *patent box*, dal momento che il regime opzionale si applica anche alla determinazione del valore della produzione. Vengono inoltre inseriti in dichiarazione la deduzione integrale del costo per lavoro dipendente a tempo indeterminato e il credito d'imposta del 10% dell'imposta lorda per le imprese senza dipendenti, quest'ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE

730/2016 modelli (documento 017)

730/2016 istruzioni (documento 018)

UNICO/2016 PF 1° modello (documento 019)

UNICO/2016 PF 1° istruzioni (documento 020)

UNICO/2016 PF 2° modello (documento 021)

UNICO/2016 PF 2° istruzioni (documento 022)

UNICO/2016 PF 3° modello (documento 023)

UNICO/2016 PF 3° istruzioni (documento 024)

IRAP 2016 modello (documento 025)

IRAP 2016 istruzioni (documento 026)

LE EX FESTIVITÀ NON SI POSSONO MONETIZZARE da Sole 24 ore - risposta 434 di Aldo Ciccarella

D - Sono una impiegata direttiva dell'Amministrazione regionale siciliana. Durante il 2015 non ho potuto fruire delle quattro giornate di festività soppresse, spettanti in base al contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro degli impiegati regionali e consistenti in cinque giorni lavorativi settimanali. Avevo intenzione di chiedere di fruire delle festività in questione prima della fine dell'anno, ma non ho potuto, perché sono stata vittima di un infortunio sul lavoro che mi ha tenuto lontana dal posto di lavoro dal 7 ottobre alla fine dell'anno. All'Amministrazione regionale avevo fatto richiesta per averne la fruizione nei primi giorni di gennaio 2016, ma mi è stato risposto che queste giornate, se non godute nell'anno di maturazione, si perdono. Ritengo, tuttavia, che, se è vero che esse non possono essere trasportate al nuovo anno, come le giornate del congedo ordinario non goduto, almeno debbano venire monetizzate, come prevede la legge istitutiva 937/1977.

R - Stando a quanto esposto nel quesito, si ritiene che la risposta sia negativa, in quanto la normativa in vigore vieta, nel caso di mancato godimento dei giorni di recupero delle festività soppresse, ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Infatti, l'articolo 5, comma 8, del DL 95/2012, convertito nella legge 135/2012, statuisce che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche

sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

A tal proposito, l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha specificato, che dall'entrata in vigore del DL 95/2012, «viene meno ... , sul piano formale, ogni possibilità di ulteriore ricorso all'istituto della monetizzazione, sia delle ferie, sia, per quello che qui rileva, dei quattro giorni di riposo sostitutivi delle festività ex legge 937/1977, attraverso la conseguente disapplicazione di tutte le norme legali e contrattuali che la consentivano».

Decreto Legge 95/2012 – articolo 5

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014."

RECUPERO PERMESSI «BREVI» ENTRO IL MESE SUCCESSIVO da Sole 24 ore - risposta 433

D - Sono assunta con contratto a tempo indeterminato, categoria 0/3, con il CcnI (contratto collettivo nazionale di lavoro) enti ed autonomie locali (con posizione organizzativa). Quali sono i permessi (retribuiti e non) di cui posso godere?

Inoltre mi è stato detto che eventuali recuperi di ore non svolte in una giornata devono essere obbligatoriamente effettuati nella settimana in corso; è vero, o i recuperi possono per legge essere effettuati anche nel mese?

R - I permessi retribuiti spettanti al personale del comparto Regioni-Autonomie locali sono così stabiliti dall'articolo 19 del CcnI 1994-1997:

- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all'anno;

- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado: tre giorni consecutivi per evento;

- motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli: tre giorni all'anno;

- matrimonio: 15 giorni consecutivi.

Il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (per esempio, donazione di sangue).

Invece, la possibilità di chiedere periodi di astensione dal lavoro senza retribuzione è disciplinata dall'articolo 11 del Ccnl del 14 settembre 2000, che stabilisce che «al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi». Quindi, la concessione dell'aspettativa senza assegni dipende dall'autonoma valutazione, fatta dal datore di lavoro pubblico, della insussistenza di ragioni organizzative od operative che ne impediscano la concessione e, pertanto, può essere legittimamente rifiutata quando l'assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio.

Per quanto riguarda, infine, il recupero delle ore non lavorate per permessi brevi, esso va effettuato entro il mese successivo. Infatti, l'articolo 20 del Ccnl 1994-1997 stabilisce che «il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente». A tale proposito, l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha evidenziato che l'espressione "mese successivo" si deve intendere come riferita all'intero mese successivo a quello della fruizione, escludendo che possa essere riferita solo al periodo di 30 giorni successivi alla fruizione del permesso.

REQUISITI DI QUALITA' e SICUREZZA DI SANGUE e

EMOCOMPONENTI da Newsletter OMCeOMI numero 5

Nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2015 - Serie Generale è stato pubblicato l'allegato Decreto del Ministero della Salute n.300 del 2 novembre 2015, che disciplina la materia concernente l'utilizzo degli emocomponenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - GAZZ.UFF. n. 300 del 28.12.2015 DM 300/2015
(documento 027)**

I CERTIFICATI DEL PRONTO SOCCORSO

In un articolo dell'avv. Ennio Grassini del 1 febbraio 2016 pubblicato su DoctorNews (Anno XIV - n. 22 - 2 febbraio 2016) viene sottolineata l'importanza del certificato medico rilasciata dal medico di pronto soccorso di ospedale pubblico quale atto pubblico di fede privilegiata con piena prova sino a querela di falso, in quanto redatto da pubblico ufficiale in base alle dichiarazioni a lui rese, agli atti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.

I 300 DI LEONIDA (uniti con Confedir, Federspev e Dirstat) COMUNICANO:

A TUTTI

Vi informo che le nostre iniziative stanno "andando bene"

1. ESPOSTO ALLA CORTE dei CONTI REGIONALE + LAZIALE su mancata separazione tra Assistenza e previdenza, nel bilancio INPS.

a) Abbiamo superato i 500 esposti alla Corte dei Conti.

- Grazie all'azione di Sandro Caffi abbiamo raccolto altre 43 adesioni, di cui 38 venete e 1 triestina, 2 laziali, 2 lombarde.

- In questa settimana sono anche arrivate altre 6 adesioni (5 venete, 1 trentina).

b) Stanno tornando le RR.

c) Verso la metà/fine di febbraio chiederemo formalmente alla Procura della Corte dei Conti quali iniziative intendano ora intraprendere (Stevanato, gentilmente, stenderà la lettera di richiesta).

2. NUOVA AZIONE LEGALE CONTRO LA LEGGE 109/2015 e LEGGE 208/2015

a) Stiamo raccogliendo le adesioni a questa azione a pagamento (100 euro + 20 euro di spese generali), da fare con lo Studio Angiolini.

b) Detta azione andrà sottoscritta da COLORO CHE NON AVESSERO PARTECIPATO ALLA NOSTRA AZIONE LEGALE del 2014.

c) Fino ad ora (3 giorni!) abbiamo ricevuto oltre 60 adesioni (impegno teorico) da parte di nuovi 60 PENSIONATI.

d) Quando supereremo il numero 100 (base economica minima per lo studio legale), allora fisseremo una data per un nuovo incontro a Padova, per completare l'atto di adesione.

Al proposito, invieremo istruzioni dettagliate (fotocopia della Carta di Identità; IBAN per il bonifico con relativa fotocopia dell'avvenuto pagamento etc.)

3. CHI AVESSE GIA' PARTECIPATO ALLA PRECEDENTE AZIONE LEGALE, può evitare di sottoscrivere questa nuova. Infatti lo Studio Angelini, nella memoria finale alla Consulta, ha già inserito sia gli aspetti relativi alla legge 109/2015 che quelli relativi alla legge 208/2015.

4. L'azione CIDA sembra tutelare solo la fascia pensionistica da 1500 a 2500 euro lordi mensili..... Noi siamo stati più larghi ed ambiziosi..... cerchiamo di tutelare tutte le fasce.....

5. 17 MARZO 2016, al CNEL (ore 10-14) CONVEGNO CONFEDIR-FEDERSPEV su "FISCO e PENSIONI". Relatori, tra gli altri, De Rita - Giovannini - Cazzola - Pennisi. Boeri è stato invitato, come Poletti..... ma non credo li vedremo.....

A presto!

Stefano Biasioli, Ennio Orsini

LEGGI IN -documento 028- RIFLESSIONI DI BIASIOLI SULLA SENTENZA PALERMO-CIDA DEL 30.01.2016

730 PRECOMPILATO e SPESE MEDICHE – DECRETO CON PROROGA IN G.U.

Pubblicato in G.U. n. 25 del 1.02.2016 il decreto del Ministero dell'Economia che stabilisce la proroga al 9 febbraio per la trasmissione delle spese sanitarie da parte di medici e strutture e lo slittamento dei tempi anche per gli assistiti per esercitare il diritto all'opposizione.

IN ALLEGATO A PARTE - GAZZ.UFF. n.25 del 1.02.2016 DM 26.1.2016 (documento 028)

GLI INTERESSI LEGALI SUI DEPOSITI CAUZIONALI NELLE LOCAZIONI da Italia Oggi di mercoledì 3 febbraio 2015

Locazioni, sulle cauzioni interesse dello 0,2%

È fissata allo 0,2%, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la misura del saggio degli interessi legali, che si applica, fra l'altro, per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione. Come noto, infatti, il codice civile prevede che il saggio possa essere modificato annualmente con decreto ministeriale «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno».

Interessi legali, la lenta discesa da quel 10% del '90

Misura	Periodo
5%	dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990
10%	dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
5%	dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
2,5%	dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
3,5%	dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
3%	dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
2,5%	dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007
3%	dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
1%	dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
1,5%	dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
2,5%	dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
1%	dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
0,5%	dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
0,2%	dal 1° gennaio 2016

Fonte: Confedilizia

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUCCESSIONE e TITOLI DI STATO

Domanda

Abbiamo ereditato, alla morte di nostro zio, un modesto capitale investito in titoli di Stato. Siamo tenuti a versare la tassa di successione?

Risponde G.Mingione

I titoli del debito pubblico non concorrono a formare l'attivo ereditario. Tra questi sono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, inclusi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e da Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 12 del Dlgs 346/1990). In relazione agli stessi, pertanto, non andrà versata la tassa di successione.

DLgs 346/1990 articolo 12 - Beni non compresi nell'attivo ereditario

1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10;

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;

- c) le indennità di cui agli artt. 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
- f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
- g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
- h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
- i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
- l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi del comma 3, dell'art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione. (Comma aggiunto dal comma 1, dall'art. 69 L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 15 dello stesso articolo. Infine abrogato dalla lett. a), comma 52, dell'art. 2 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)

1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante. (Comma aggiunto dal comma 1, dall'art. 69 L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 15 dello stesso articolo. Infine abrogato dalla lett. a), comma 52, dell'art. 2 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)

APNEE NOTTURNE e PATENTE D'AUTO

Per autisti con apnea notturna patenti di guida a durata limitata.

E' stato emanato, in attesa di pubblicazione in G.U., il decreto 3 febbraio 2016 da parte del ministero della salute con gli indirizzi medico-legali per l'accertamento dell'idoneità alla guida e le eventuali limitazioni, adottato in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2015 in G.U. 13 gennaio 2016 (che recepisce la direttiva 2014/4/85 dell'U.e.).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'articolo 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, nonché l'articolo 121 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida;

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato II «Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida» e l'allegato III «Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, ed in particolare l'articolo 24 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;

Vista la successiva direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1° luglio 2014, recante modifiche agli allegati II e III della citata direttiva 2006/126/CE;

Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2.1.3 e' sostituito dal seguente:

«2.1.3 Strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;»;

b) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente:

«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE.

Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e comportamento.»;

c) il punto 6.3.8 e' sostituito dal seguente:

«6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;

d) il punto 7.4.8 e' sostituito dal seguente:

«7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;

e) il punto 8.3.8 e' sostituito dal seguente:

«8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;».

Art. 2

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo capoverso, dopo le parole «- turbe psichiche,» e' inserito il seguente alinea «- malattie neurologiche,»;

b) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:

«Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse».

c) dopo il paragrafo G, e' inserito il seguente:

«H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

H.1. Malattie neurologiche

La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.

La commissione medica locale, anche avvalendosi dell'esito di visita specialistica presso strutture pubbliche, puo' autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacita' funzionali possedute, previa valutazione della compatibilita' della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validita' della patente. La validita' della patente, in questi casi, non puo' essere superiore a due anni.

H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE

La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacita' dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.

Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza o lieve entita' di sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice

della strada, certifica l'idoneita' alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza di guida, l'accertamento dei requisiti di idoneita' psichici e fisici e' demandato alla commissione medica locale.

La commissione medica locale puo' autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.

La validita' della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non puo' superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.».

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare foglio n. 1, registro n. 21